

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (Nuova IMU) e DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 26/10/2020

INDICE

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	<i>pagina</i>
Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2	<i>Presupposto</i>	
Art. 3	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 4	<i>Componenti del tributo</i>	
	TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (Nuova IMU)	
Art. 5	<i>Ambito di applicazione</i>	
Art. 6	<i>Presupposto oggettivo</i>	
Art. 7	<i>Presupposto soggettivo</i>	
Art. 8	<i>Aliquote</i>	
	CAPO I - FABBRICATI	
Art. 9	<i>Definizione</i>	
	CAPO II – BASE IMPONIBILE	
Art. 10	<i>Fabbricati delle categorie catastali A,B,C e D, iscritti in catasto</i>	
Art. 11	<i>Fabbricati in costruzione</i>	
Art. 12	<i>Attribuzione della rendita</i>	
	CAPO III – DISCIPLINA SINGOLE FATTISPECIE	
Art. 13	<i>Abitazione principale</i>	
Art. 14	<i>Fattispecie equiparate all’abitazione principale</i>	
Art. 15	<i>Unioni civili</i>	
Art. 16	<i>Pertinenze</i>	
Art. 17	<i>Fabbricati rurali</i>	
Art. 18	<i>Beni merce</i>	
Art. 19	<i>Fabbricati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati</i>	
Art. 20	<i>Comodato d’uso gratuito e locazione a canone concordato</i>	
Art. 21	<i>Fabbricati di interesse storico artistico</i>	
Art. 22	<i>Parco eolico e fotovoltaico</i>	
	CAPO IV - ESENZIONI	
Art. 23	<i>Esenzioni</i>	

	<i>CAPO V – AREE FABBRICABILI</i>	
Art. 24	<i>Definizione</i>	
	<i>CAPO VI – BASE IMPONIBILE</i>	
Art. 25	<i>Determinazione della base imponibile, buona fede del contribuente, aggiornamento automatico delle stime</i>	
Art. 26	<i>Diritto di superficie costituito sull'area fabbricabile</i>	
	<i>CAPO VII – TERRENI AGRICOLI</i>	
Art. 27	<i>Definizione</i>	
	<i>CAPO VIII – BASE IMPONIBILE</i>	
Art. 28	<i>Base imponibile</i>	
Art. 29	<i>Coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli</i>	
Art. 30	<i>Quota statale del tributo</i>	
Art. 31	<i>Periodo di possesso dell'immobile</i>	
Art. 32	<i>Versamenti</i>	
Art. 33	<i>Importi minimi</i>	
Art. 34	<i>Modalità di versamento</i>	
Art. 35	<i>Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Immobili compresi in un fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa (l.296/2006)</i>	
Art. 36	<i>Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Titolari di un contratto di locazione finanziaria – leasing</i>	
Art. 37	<i>Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Cooperative edilizie</i>	
Art. 38	<i>Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili</i>	
Art. 39	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 40	<i>Ipotesi che giustificano la dichiarazione</i>	
Art. 41	<i>Potenziamento degli uffici</i>	
	TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
	<i>CAPO IX – DISPOSIZIONI GENERALI</i>	
Art. 42	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	
Art. 43	<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>	
Art. 44	<i>Rifiuti cimiteriali</i>	
Art. 45	<i>Imballaggi</i>	
Art. 46	<i>Rifiuti assimilati avviati al recupero</i>	
Art. 47	<i>Sottoprodotti e residui non rifiuto</i>	
Art. 48	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>	
	<i>CAPO X - PRESUPPOSTI</i>	

Art. 49	<i>Presupposto oggettivo</i>	
Art. 50	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 51	<i>Soggetto passivo</i>	
Art. 52	<i>Locali tassabili</i>	
Art. 53	<i>Aree scoperte tassabili</i>	
Art. 54	<i>Esclusione dall'obbligo di conferimento</i>	
Art. 55	<i>Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale</i>	
Art. 56	<i>Classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti</i>	
	CAPO XI – DETERMINAZIONE DELLA TASSA	
Art. 57	<i>Utenze</i>	
Art. 58	<i>Superfici</i>	
	CAPO XII - TARIFFE	
Art. 59	<i>Costo di gestione</i>	
Art. 60	<i>Determinazione della tariffa</i>	
Art. 61	<i>Articolazione della tariffa</i>	
Art. 62	<i>Periodo di applicazione del tributo</i>	
Art. 63	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 64	<i>Occupanti le utenze domestiche</i>	
Art. 65	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 66	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 67	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 68	<i>Tributo provinciale</i>	
	CAPO XIII – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	
Art. 69	<i>Riduzioni</i>	
Art. 70	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani –riduzioni Superficiarie</i>	
Art. 71	<i>Esenzioni</i>	
Art. 72	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	
	CAPO XIV – VERSAMENTI – SOGGETTI OBBLIGATI	
Art. 73	<i>Avviso di pagamento – versamento</i>	
Art. 74	<i>Importi minimi</i>	
Art. 75	<i>Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Scuole</i>	

Art. 76	<i>Soggetti obbligati ad effettuare il versamento Multiproprietà e centri commerciali integrati – parti comuni</i>	
Art. 77	<i>Pluralità di attività</i>	
Art. 78	<i>Dichiarazione TARI</i>	
	TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 79	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 80	<i>Funzionario responsabile della riscossione</i>	
	CAPO XV - CONTROLLI E PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	
Art. 81	<i>Disciplina dei controlli</i>	
Art. 82	<i>Notificazione</i>	
	CAPO XVI – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
Art. 83	<i>Oggetto</i>	
Art. 84	<i>Ambito dell’adesione</i>	
Art. 85	<i>Effetti dell’adesione</i>	
Art. 86	<i>Attivazione della procedura su iniziativa del Comune – Invito a comparire</i>	
Art. 87	<i>Richiesta di rinvio e mancata comparizione del Contribuente</i>	
Art. 88	<i>Svolgimento del contraddittorio</i>	
Art. 89	<i>Attivazione della procedura su iniziativa del Contribuente</i>	
Art. 90	<i>Contenuto dell’atto di accertamento con adesione</i>	
Art. 91	<i>Modalità di pagamento</i>	
Art. 92	<i>Perfezionamento dell’adesione ed esclusione</i>	
	CAPO XVII – AUTOTUTELA	
Art. 93	<i>Annullamento e rinuncia agli atti in autotutela</i>	
Art. 94	<i>Circostanze non ostative all'annullamento</i>	
Art. 95	<i>Procedimento e iniziativa del contribuente</i>	
	CAPO XVIII – DIRITTO DI INTERPELLO	
Art. 96	<i>Materie oggetto dell’interpello</i>	
Art. 97	<i>Soggetti legittimati a presentare l’istanza</i>	
Art. 98	<i>Presupposti per la presentazione dell’istanza</i>	
Art. 99	<i>Procedura</i>	
Art.100	<i>Risposta ed effetti</i>	
	CAPO XIX - SANZIONI E INTERESSI	
Art.101	<i>Sanzioni amministrative</i>	
Art.102	<i>Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione</i>	
Art.103	<i>Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo</i>	
Art.104	<i>Riscossione della sanzione</i>	
Art.105	<i>Violazioni sanzionabili</i>	
Art.106	<i>Interessi</i>	

	<i>CAPO XX - RAVVEDIMENTO OPEROSO</i>	
Art.107	<i>Oggetto</i>	
Art.108	<i>Cause ostative</i>	
Art.109	<i>Ravvedimento per versamenti irregolari od omessi e per altre violazioni</i>	
Art.110	<i>Procedura</i>	
	<i>CAPO XXI - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA</i>	
Art.111	<i>Oggetto</i>	
Art.112	<i>Limiti di esenzione</i>	
Art.113	<i>Sospensione e rateizzazione</i>	
Art.114	<i>Imputazione dei pagamenti rateali</i>	
Art.115	<i>Rimborsi</i>	
Art.116	<i>Compensazione</i>	
Art.117	<i>Difesa e rappresentanza</i>	
	<i>CAPO XXII - RISCOSSIONE COATTIVA</i>	
Art.118	<i>Oggetto</i>	
Art.119	<i>Interessi moratori</i>	
Art.120	<i>Costi di elaborazione e notifica</i>	
	<i>CAPO XXIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</i>	
Art.121	<i>Efficacia delle deliberazioni</i>	
Art.122	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art.123	<i>Norma di rinvio</i>	
Art.124	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	
Art.125	<i>Clausola di adeguamento</i>	
Art.126	<i>Norma transitoria</i>	

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (nuova IMU) E DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU) di cui all'art.1, commi 739 -783, della legge 27/12/2019 n.160, (c.d. Legge di Stabilità 2020) pubblicata sulla G.U. 30/12/2019 n.304, della tassa rifiuti (TARI) di cui all'art.1, commi 641 - 666 della Legge 27/12/2013, n.147, e delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Esso è fonte di autonomia costituzionale nel quadro degli artt. 3, 23, 53, 97, 114, 117 comma 6, 118, 119 della Costituzione, ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Disciplina la gestione dell'entrata tributaria, in funzione del diritto all'informazione e alla buona fede del contribuente, e nel perseguimento dell'adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà dei processi amministrativi della fiscalità locale.
 1. Il Regolamento, strutturato in un Testo Unificato composto da IMU e TARI fa riferimento in modo particolare ai seguenti aspetti:
 - Individuazione delle fattispecie imponibili;
 - Individuazione delle fattispecie che hanno diritto alle agevolazioni ed esenzioni;
 - Criteri di determinazione delle tariffe e delle aliquote da applicare;
 - Disposizioni in materia di accertamento e riscossione.
 - La Tari disciplinata con il presente Regolamento, ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, dell'art. 1, Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i..
 2. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto impositivo dell'imposta municipale propria è costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore mentre il presupposto impositivo della TARI è collegato all'erogazione e alla fruizione del servizio comunale.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Matera per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4
COMPONENTI DEL TRIBUTO

- 1.
2. I tributi si articolano in due componenti:
 - a. *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (nuova IMU);
 - b. *la componente servizi*, costituita dalla tassa sui rifiuti (*TARI*), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (Nuova IMU)

ART.5
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Matera dell'imposta municipale propria (nuova IMU) istituita e disciplinata dall'art. 1, commi 739-783, della Legge 27/12/2019, n.160 che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2020, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 60 per cento, per gli anni 2020 e 2021, e in misura piena dall'anno 2022.
3. La medesima imposta è in deducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997.

ART.6
PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto oggettivo dell'Imposta Municipale Propria, di seguito IMU, è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualunque titolo posseduti (proprietà o altro diritto reale di godimento: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), siti in tutti i comuni del territorio nazionale a qualsiasi uso destinati.
2. Gli immobili soggetti a IMU sono così definiti:
 - **Fabbricato:** singola unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente.
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
 - **Area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (L.248/2006). Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 1 del D.Lgs

29/03/2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art.1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, sui quali, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

- **Terreno agricolo**: terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

ART.7 **PRESUPPOSTO SOGGETTIVO**

1. **Soggetti attivi IMU** sono il Comune di Matera per quegli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 e degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di proprietà del Comune o sui quali questo sia titolare di diritti reali di godimento, quando la loro superficie insiste interamente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nel cui territorio l'immobile risulta ubicato al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. Se l'immobile sito sul territorio di più comuni ha diverse rendite catastali, e si è in presenza di distinte unità immobiliari, si deve assumere per ognuno di essi un autonomo valore catastale sul quale calcolare l'imposta da versare al comune sul cui territorio insiste la superficie del singolo fabbricato.
4. **Soggetti passivi dell'IMU sono:**
 - il ***proprietario*** di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa ed il ***titolare*** del diritto reale di godimento sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato, ovvero ivi non hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
 - il ***concessionario***, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il ***locatario***, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing). Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il ***genitore assegnatario*** della casa familiare e affidatario dei figli, a seguito del provvedimento del giudice, che costituisce, altresì, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
5. In caso di decesso del contribuente il tributo dovrà essere pagato dall'erede o dal titolare del diritto di abitazione. Ogni erede dovrà adempiere al pagamento a proprio nome e per la propria quota di possesso. Sarà imputabile a questi l'imposta maturata dal periodo successivo al decesso, ossia dal momento in cui si è aperta la successione.
6. In caso di contitolarità di più diritti reali sulla stessa unità immobiliare, ciascuno è responsabile per la propria quota di possesso e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

ART.8
ALIQUOTE

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 748-755 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.¹

CAPO I - FABBRICATI

ART.9
DEFINIZIONE

1. Per fabbricato si intende, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente al fabbricato (cosiddette particelle graffate).
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In caso di completamento parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, esse sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunemente utilizzate, sulla base della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare iscritta in categoria ordinaria o speciale. La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica residua edificabile espressa dal lotto e consistenza volumetrica complessivamente edificabile applicato alla superficie complessiva del lotto. Il criterio di cui al periodo precedente si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001. Viene individuata come oggetto di imposizione la superficie d'area fabbricabile del lotto, determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica delle unità immobiliari soggette a recupero e la consistenza volumetrica complessiva dell'intero fabbricato, applicato alla superficie complessiva del lotto.
3. I fabbricati diroccati, iscritti nella categoria catastale F2 (fabbricati collabenti), sono soggetti all'imposta considerando come base imponibile l'area fabbricabile sottostante.

¹ Risoluzione-n.-1DF-del-29-maggio-2017-Art.-193-TUEL

CAPO II - BASE IMPONIBILE

ART.10

FABBRICATI DELLE CATEGORIE CATASTALI A, B, C, D, ISCRITTI IN CATASTO

1. Il valore imponibile dei fabbricati iscritti in catasto appartenenti alle categorie catastali A, B, e C si ottiene applicando alla rendita catastale vigente al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale A, C/2, C/6 e C/7 (con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, ai quali si applica un moltiplicatore specifico);
 - 140 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale B e C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale A/10 e D/5;
 - 65 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale D (con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 per i quali si applica un moltiplicatore specifico);
 - 55 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale C/1.
2. Il valore imponibile dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D, se l'immobile è posseduto: da soggetti privati, si ottiene moltiplicando la rendita risultante in catasto o la rendita presunta, rivalutata del 5%, al coefficiente indicato al comma precedente; da imprese, se il fabbricato è "iscritto in catasto", si ottiene moltiplicando la rendita attribuita, rivalutata del 5%, per il coefficiente indicato al comma precedente. Se il fabbricato non è iscritto in catasto, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, facendo riferimento all'ammontare dei costi, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione. Questa modalità di determinazione della rendita si deve adottare fino all'anno in cui al fabbricato non viene attribuita la rendita catastale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo².
3. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli di cui al comma precedente, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, nelle more delle procedure di accatastamento, il valore è determinato provvisoriamente con riferimento alla rendita dei fabbricati simili.
4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

² Cass. Sez. Unite, sentenza nr 3170 del 09.02.2011

ART.11
FABBRICATI IN COSTRUZIONE

1. Il valore imponibile per i fabbricati in costruzione ovvero oggetto di interventi di recupero o di demolizione è determinato dal valore venale dell'area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato; oppure dal valore attribuito dalla Giunta Comunale alle aree fabbricabili individuato per zone omogenee. Pertanto, il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato e o fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
2. L'area su cui insistono fabbricati iscritti in catasto senza attribuzione di rendita e per la quale sono ammessi, in base agli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi edilizi di cui al periodo precedente si considera fabbricabile.
3. Il valore imponibile per i fabbricati oggetto di interventi di sopraelevazione, risultante da apposito progetto registrato, non è il valore del fabbricato ma dell'area su cui questo insiste, fino ad ultimazione dei lavori e rilascio di certificato di abitabilità.

ART.12
ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA

1. Il contribuente potrà richiedere l'attribuzione di una rendita all'ufficio del catasto competente, utilizzando un apposito modulo di richiesta appositamente predisposto, ovvero proporre una rendita catastale secondo un sistema particolare DOC-FA da utilizzare fino al momento dell'attribuzione della rendita definitiva. Tale determinazione proposta dal richiedente su appositi moduli diventa definitiva se non è rettificata dall'ufficio del territorio entro un anno dalla sua proposizione.

CAPO III - DISCIPLINA SINGOLE FATTISPECIE

ART.13
ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per “abitazione principale” si intende, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. I requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale devono coesistere, per cui non rientra in tale fattispecie l'abitazione in cui il soggetto passivo ha la dimora abituale ma non la residenza anagrafica.
- a) Nell'ipotesi di due o più unità immobiliari contigue utilizzate come abitazione principale ma distintamente iscritte in catasto, il contribuente al fine di usufruire delle agevolazioni disposte deve procedere alla presentazione all'Agenzia del Territorio di una richiesta di accatastamento unitario degli stessi. Nell'ipotesi in cui l'accatastamento unitario sia impedito dalla diversa titolarità dei due beni in quanto una casa è in proprietà della moglie e l'altra del marito, fermo restando l'unitario utilizzo come abitazione principale, è necessario richiedere un accatastamento unitario delle due unità ai soli fini fiscali³, in guisa tale che, le due unità vengono considerate come porzioni di un unico complesso immobiliare, pur conservando rendite catastali diverse. In tali casi il diritto all'agevolazione matura a

³ Nota 15232/2002 Direzione Centrale del Catasto

decorrere dal giorno successivo alla predetta unificazione. In caso di mancata unificazione il contribuente deve individuare e comunicare al Comune l'immobile destinato ad abitazione principale. Le altre unità immobiliari utilizzate sono assoggettate al tributo ciascuna per la propria rendita, e con applicazione delle aliquote deliberate dal Comune per tali tipologie di fabbricati.

- b) Nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare, così come anagraficamente certificato, abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, situati sempre nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile, che il soggetto passivo individua nella propria dichiarazione. Nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in comuni differenti, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare che il trasferimento è legato a motivi di lavoro⁴. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Nell'ipotesi in cui un componente del nucleo familiare trasferisca la propria residenza anagrafica e la dimora abituale in un immobile per il quale non risulta essere titolare di un diritto di proprietà, o di un ulteriore diritto reale di godimento costituito nel rispetto delle forme di legge, questi non potrà usufruire delle agevolazioni e detrazioni previste dal presente articolo.
- c) Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, site nel perimetro urbano, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per cui se un immobile ha due pertinenze – entrambe appartenenti alla categoria catastale C/2, il contribuente deve indicare per quale delle due intende usufruire delle agevolazioni. Qualora due pertinenze siano iscritte in catasto unitamente all'abitazione principale - che apparterrebbero entrambe alla medesima categoria catastale - il contribuente deve applicare l'aliquota agevolata e la detrazione base al complesso dell'unità immobiliare. In tal caso il contribuente può individuare ai fini agevolativi solo un'altra pertinenza appartenente ad una categoria catastale differente rispetto a quella innanzi esaminata⁵.
- d) L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, di cui al presente articolo, sono sottoposte al pagamento dell'imposta, con applicazione della detrazione di cui al comma successivo.
- e) La detrazione per l'imposta dovuta per tale abitazione principale e per le pertinenze, così come individuate al punto precedente, è pari ad euro 200 fino a concorrenza del suo ammontare, in ragione del periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione. Qualora l'immobile costituisca abitazione principale di più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso.

ART 14

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si applica il trattamento previsto per l'abitazione principale:
 - all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

⁴ Cfr Corte di Cassazione, ordinanze nn. 4166/2020 e 4170/2020;

⁵ Circolare MEF nr 3/2012

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, che vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale, a seguito di provvedimento del giudice, nei limiti della quota di possesso del coniuge non assegnatario, con esclusione degli immobili in categoria A/1, A/8 e A/9.⁶

In ogni caso, soggettività ed esenzione conservano validità sino a quando è efficace il provvedimento del giudice. Inoltre, in mancanza di figli minori, la soggettività segue i criteri ordinari;

- ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
 3. L'agevolazione di cui ai presenti commi è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita denuncia, da presentarsi a cura del contribuente entro i termini di legge, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica, corredata da idonea documentazione giustificativa.

ART. 15 UNIONI CIVILI

1. A norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 20, della Legge 20/05/2016 n. 76 (pubblicata in G.U. n. 118 del 21/05/2016): < Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di

⁶ L'assimilazione si applica anche ai figli delle coppie di fatto e delle unioni civili. In ogni caso, l'assimilazione viene riconosciuta solo in caso di affidamento dei figli, quindi, in presenza di figli minori (per i figli maggiorenni il genitore non è affidatario, bensì collocatario).

cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle *norme vigenti*. >.

ART.16 PERTINENZE

1. In base alla disciplina generale dettata dall'art. 817 c.c. sono considerate pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Tale destinazione deve essere indicata dal possessore della cosa principale e limitatamente ad una pertinenza per ogni categoria catastale meglio indicata nell'articolo del presente regolamento dedicato all'abitazione principale.

ART.17 FABBRICATI RURALI

1. Con riferimento ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993, deve riconoscersi carattere di ruralità, ai fini fiscali, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 cc, ed in particolare che sono destinate:
 - a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - j) l'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
2. Ai fabbricati rurali strumentali è applicata l'aliquota pari allo 0,1 per cento, ovvero, quella inferiore deliberata dal consiglio comunale, purché accatastati in categoria catastale D10 ovvero, oggetto della specifica annotazione catastale (ruralità) di cui al D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012.⁷

ART. 18 BENI MERCE

1. Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono soggetti al pagamento dell'IMU nella misura deliberata dal Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 751, legge n. 160/2019.
2. Sono considerate imprese costruttrici, oltre alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, anche quelle che si avvalgono di imprese terze per l'esecuzione dei lavori, purché titolari delle licenze di legge, con esclusione delle società

⁷ Cfr. Corte di Cassazione, n. 2803/2019;

immobiliari di gestione che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita o alla locazione.

3. Sono beni merce anche i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del dpr n. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero di fabbricati oggetto di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.

ART.19

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 sono considerati tali:
 - Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali e per motivi di pubblica incolumità;
 - Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - Fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione o di recupero edilizio;
 - Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - Strutture verticali (muri perimetrali o di confine del fabbricato) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) L'inagibilità/inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della normativa edilizia al tempo vigente. I suddetti interventi di recupero edilizio non devono essere iniziati o in corso di esecuzione nel periodo per il quale si chiede la riduzione d'imposta poiché, in tale caso, l'immobile è oggetto di utilizzazione di fatto per il ripristino delle condizioni di agibilità ed abitabilità. In ogni caso non può essere considerato inagibile o inabitabile l'immobile in corso di costruzione che sconta l'imposta sulla base imponibile rappresentata dal valore dell'area edificabile su cui insiste il fabbricato stesso o sulla scorta della rendita catastale qualora l'immobile, pur essendo in corso di costruzione, sia stato, per qualunque motivo, oggetto di classamento e accatastamento come fabbricato ultimato.
4. L'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio tecnico comunale con spese a carico del proprietario o mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal proprietario, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, ferma restando l'obbligo per il comune di accertarne la veridicità.
5. Il contribuente in possesso di un fabbricato che rientri in una di tali tipologie deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione, pena il mancato riconoscimento dell'agevolazione.
6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

7. La riduzione decorre dalla data di presentazione della richiesta di inagibilità o inabitabilità presentata all'ufficio tecnico, o dalla data dell'avvenuto accertamento da parte di altra autorità o ufficio abilitato, che deve essere comunicata comunque all'ufficio tributi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

ART. 20

COMODATO D'USO GRATUITO E LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre-figlio) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. La riduzione decorre dalla data del contratto, purché il comodato venga registrato nel rispetto delle disposizioni che regolano l'imposta di registro. Detta riduzione trova, inoltre, applicazione anche nel caso in cui il soggetto passivo/comodante possieda qualsiasi altro immobile diverso dalla propria abitazione principale (es. terreno agricolo, area fabbricabile, un secondo garage oltre a quello di pertinenza della propria abitazione). Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di comodato registrato nelle modalità e nei termini disciplinati dal presente regolamento.
3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento, a condizione che il contratto di locazione sia registrato.
4. Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di locazione registrato nelle modalità e nei termini disciplinati dal presente regolamento.

ART.21

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 riconosciuti con provvedimento di verifica dell'interesse culturale da parte dei competenti organi del Ministero, ai sensi dell'art.12 del medesimo decreto legislativo.

ART.22

PARCO EOLICO E FOTOVOLTAICO

1. I parchi eolici o fotovoltaici vanno accertati nella categoria catastale D/1, al pari delle turbine delle centrali elettriche, e pertanto, sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale con applicazione delle aliquote deliberate per la categoria catastale di riferimento.

2. Nel periodo che precede la richiesta d'iscrizione in catasto, la base imponibile va calcolata sulla base del criterio contabile anche se in bilancio è riportato un valore unitario complessivo. L'assenza di una distinta contabilizzazione dei singoli immobili e impianti che costituiscono il parco eolico o fotovoltaico non preclude l'applicazione del criterio contabile, purché sia chiara la distinzione dagli altri immobili eventualmente iscritti in bilancio ma estranei al compendio.⁸

CAPO IV - ESENZIONI

ART.23 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- a) Le abitazioni principali e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano applicarsi l'aliquota di cui al comma 748 e la detrazione di cui al comma 749 dell'art.1 della L.160/2019, nella misura deliberata dal Comune.
 - b) Gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi tra questi, nonché tra questi ed enti non territoriali. In quest'ultima ipotesi l'esenzione spetta soltanto se l'ente ha i requisiti soggettivi richiesti dalla disposizione di legge e se sussiste la destinazione esclusiva dell'immobile a finalità istituzionale, la cui prova è posta a carico del soggetto che intende avvalersi del beneficio.⁹ Ancora sono esenti gli enti del servizio sanitario nazionale con riferimento ai fabbricati in cui sono svolti compiti istituzionali.
 - c) I fabbricati destinati ad usi culturali di cui all'art.5/bis del D.P.R.n.601/1973 quali: musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, con esclusione delle fondazioni bancarie¹⁰, aperti al pubblico e non derivi per il possessore alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile.
 - d) I fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione.
 - e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede esenti a norma del Trattato Lateranense.
 - f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
 - g) Gli immobili di proprietà utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i Trust, residenti nel territorio del Comune, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione religiosa, purché con modalità non commerciali. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, tale esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
 - h) Gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Matera, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.

⁸ Corte di cassazione, sentenza n. 13779/2019

⁹ Corte di Cassazione, sentenza n. 14146 del 24 settembre 2003

¹⁰ Art. 9, comma 6-quinquies, del dl 174/2012;

- i) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
- j) I terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- k) I terreni a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
- l) I terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CAPO V - AREE FABBRICABILI

ART.24 DEFINIZIONE

- 1. Per area fabbricabile, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (L. 248/2006).
- 2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) a titolo principale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (ovvero colui che dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro), iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, che sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali.
- 3. Sono assoggettate al tributo le aree fabbricabili presenti sul territorio comunale sia possedute da privati che da imprese.

CAPO VI - BASE IMPONIBILE

ART.25 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, BUONA FEDE DEL CONTRIBUENTE, ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE STIME

- 1. Per le aree fabbricabili che non possiedono un'autonoma rendita catastale, il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, sulla base dei seguenti criteri: indice di edificabilità e della destinazione d'uso consentita; oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche.
- 2. In ogni caso, l'effettiva possibilità di utilizzare il suolo a scopo edificatorio, indipendentemente dalla qualificazione dell'area, influenza la quantificazione della base imponibile.
- 3. La Giunta Comunale determina, annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
- 4. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, può produrre all'ufficio comunale i documentati riscontri necessari alle

conseguenti rivalutazioni, sostenute da una perizia di parte. Il Comune si riserva la possibilità di verificare tale perizia usufruendo anche del sostegno dell'ufficio tecnico comunale. Qualora nel corso dell'anno vi siano degli aumenti o diminuzioni del valore di mercato delle aree, questi avranno efficacia dall'adozione degli strumenti urbanistici. Qualsiasi rapporto tra contribuente e Comune in ordine alla identificazione delle aree fabbricabili, alla conoscenza delle stesse, alla informazione sul loro valore venale, anche se precedente all'entrata in vigore del presente regolamento, è improntato ai criteri di correttezza e buona fede, definiti dallo statuto dei diritti del contribuente.

5. Il contribuente ha il diritto di richiedere al Comune un certificato di destinazione urbanistica, per la verifica della edificabilità dell'area rispetto alle comunicazioni e informazioni promosse dal Comune, ma non può far valere, come giustificazione della ignoranza delle stesse, il mancato aggiornamento dei dati informativi di un ufficio comunale.
6. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato¹¹.
7. I valori minimi deliberati dalla Giunta non sono vincolanti per il contribuente, il quale, ha la facoltà di dichiarare e documentare un valore venale dell'area edificabile difforme da quello deliberato dal Comune. In tal caso, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
8. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
9. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
10. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
11. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

ART.26

DIRITTO DI SUPERFICIE COSTITUITO SULL'AREA FABBRICABILE

1. Il superficiario sarà tenuto al pagamento dell'imposta sulla base del valore dell'area sino ad ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato.

¹¹ La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, con riferimento alla disciplina ICI, che sul punto è identica a quella IMU, che il Comune, pur avendo deliberato dei valori di riferimento per le aree fabbricabili, mantiene il potere di accertamento con valori superiori a quelli deliberati, purché questi emergano da perizie o rogiti, incluso il prezzo di vendita dell'area accertata (da ultimo, si vedano Cass. n. 25245/2019 e n. 556/2020).

CAPO VII - TERRENI AGRICOLI

ART.27 DEFINIZIONE

1. E' considerato "terreno agricolo" il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
2. Ai fini della corretta individuazione di tale fattispecie impositiva si rinvia all'articolo del presente regolamento dedicato al presupposto oggettivo dell'imposta.

CAPO VIII - BASE IMPONIBILE

ART.28 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati è costituita dal reddito dominicale iscritto in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con applicazione di un moltiplicatore pari a 135.
2. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è, pari a 75.

ART.29 COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI - AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sono considerati coltivatori diretti, ai sensi degli artt. 2083 e 1647 del codice civile e di diverse leggi speciali in materia, i soggetti che coltivano abitualmente e direttamente il fondo con lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
2. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvopastorale. L'assimilazione come terreno agricolo è concessa a condizione:
 - che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di l'edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
3. Sono considerati imprenditori agricoli professionali (IAP) ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, coloro che dedicano alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro, iscritti nella previdenza agricola. Tale qualifica è estesa anche alle società di persone,

cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 cc, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - Nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4. Ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di imprenditore agricolo è comunque necessario che l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di, n. società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, si iscriva nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura; ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art. 1, comma 3 della L. 3 aprile 2001, n. 142.

ART. 30 **QUOTA STATALE DEL TRIBUTO**

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art.1, comma 744, della Legge 27/12/2019 n.160, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'art.1 comma 755 della Legge 27/12/2019 n.160, i Comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). I Comuni negli anni successivi possono ridurre la predetta maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
4. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
5. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART.31 **PERIODO DI POSSESSO DELL'IMMOBILE**

1. L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili sopra indicati. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
2. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
3. Se nel corso dello stesso mese l'immobile subisce variazioni che incidono sul dovuto, quali cambiamento di aliquota applicata ovvero situazioni tali da giustificare esenzioni o riduzioni d'imposta, il calcolo deve considerare per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.

4. A ciascun degli anni solari e per ciascuna quota di possesso corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 32
VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune, calcolato in autoliquidazione dal contribuente, per l'anno in corso è effettuato in due rate semestrali con scadenza il 16 dei mesi di giugno e dicembre, oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
2. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel portale del federalismo fiscale.
In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
Nella determinazione del dovuto il contribuente dovrà individuare e calcolare dettagliatamente la quota di spettanza del Comune e quella di spettanza dello Stato, nella misura appositamente da questo stabilita, fatta eccezione per i casi innanzi previsti. A tal proposito per i versamenti da effettuare con modello F24 sono stati individuati appositi codici tributo.
3. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che l'imposta sia regolarmente quantificata e ne sia data comunicazione al Comune.
4. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
5. Con deliberazione del Consiglio Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta, ai sensi dell'art.1 comma 777 della Legge 27/12/2019 n.160, possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in n.3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 160/2019.
7. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
8. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 117, numero 2), del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga

costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

9. Ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 223/2006, l'IMU può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del D.Lgs 241/1997.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 104 della L. 296/2006, nelle dichiarazioni dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'IMU dovuta per l'anno precedente.

ART.33 **IMPORTI MINIMI**

1. Non è dovuto il versamento se l'imposta complessiva dovuta per l'intero anno è inferiore a €.12,00.

ART.34 **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'imposta può essere effettuato, nel rispetto delle modalità disposte per ogni singolo mezzo, nelle seguenti modalità:
 - tramite bollettino di conto corrente postale appositamente dedicato;
 - tramite modello F24.
 - tramite la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa) pubblicata nel portale Matera Digitale sul sito internet del Comune.
2. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (l. 296/2006). L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
3. I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta avvalendosi, oltre delle anzidette modalità, anche a mezzo bonifico bancario.

ART.35 **SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO: IMMOBILI** **COMPRESI IN UN FALLIMENTO O NELLA LIQUIDAZIONE COATTA** **AMMINISTRATIVA (L. 296/2006)**

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ART.36
SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO: TITOLARI DI UN
CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA- LEASING

1. Obbligato ad effettuare il versamento è il titolare di un contratto di locazione finanziaria. Il passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione, avviene dal momento della stipula e per tutta la durata del contratto. Nel periodo antecedente a tale sottoscrizione, obbligato al versamento è il locatore.

ART.37
SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO: COOPERATIVE
EDILIZIE

1. Soggetto obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta per le cooperative edilizie a "proprietà divisa" è il socio assegnatario dell'alloggio. Nel periodo antecedente all'assegnazione obbligato al versamento è la cooperativa.
2. Soggetto obbligato al versamento dell'imposta per le cooperative edilizie a "proprietà indivisa" è la cooperativa.

ART.38
ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

1. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. Nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero

dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

5. Nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. Nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

ART.39 **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono trasmettere esclusivamente in via telematica, tramite il portale "Matera Digitale", la dichiarazione di cui al comma 769 dell'art.1 della Legge 27/12/2019 n.160, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello appositamente predisposto con decreto del Ministero dell'economie e delle finanze. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e finanze 30/10/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 05/11/2012.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI ed ai fini IMU e del tributo per i servizi indivisibili in quanto compatibili.
4. Gli enti con modalità non commerciali di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive di cui all'art.73, comma 1, lettera C), del D.P.R. 22/12/1986, n.917, presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica al Dipartimento delle Finanze (MEF) secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19/11/2012, n.200 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.274 del 23/11/2012. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

ART.40 **IPOTESI CHE GIUSTIFICANO LA DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione deve essere presentata in tutte le ipotesi dettagliate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che attengono, in generale, quando gli immobili godono di una riduzione e/o esenzione dell'imposta o quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento del pagamento dell'IMU.

a. Nel **primo caso**, le fattispecie più comuni sono le seguenti:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (i c.d. *beni merce*.)

- terreni agricoli, nonché quelli coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli (IAP) iscritti alla previdenza agricola;
- Comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado (allegando copia del contratto di comodato registrato);
- Locazione concordata.

b. Nel **secondo caso**, le fattispecie più comuni che comportano l'obbligo della Dichiarazione IMU sono le seguenti:

- immobile oggetto di locazione finanziaria;
- immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto oggetto un'area fabbricabile;
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione di fabbricato preesistente;
- immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
- immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure variazione della destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
- immobile concesso in locazione dagli IACP e da enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità degli IACP;
- immobili esenti, ai sensi della lettera *c*) e della lettera *i*), art. 7 del d.lgs. 504/1992;
- fabbricati esenti, ai sensi della lettera *g*), comma 1, art. 7 del d.lgs. 504/1992 (cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali di cui alla l. 104/1992);
- immobile che ha perso o acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione IMU;
- fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto a catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o diritto di superficie;
- le parti comuni dell'edificio (art. 1117 c.c.) sono accatastate in via autonoma, come bene censibile;
- immobile oggetto di diritto di godimento a tempo parziale (multiproprietà);
- immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- acquisto o cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge.

ART.41

POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI

1. Una percentuale dei proventi derivanti dall'attività di recupero dell'evasione dell'Imposta municipale propria (IMU) e della tassa rifiuti (TARI), ai sensi del comma 1091, art.1 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) è destinata, al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni, alla costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate e sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale Ufficio Tributi ivi impiegato.

2. La quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti dal bilancio consuntivo approvato relativo al medesimo anno di riferimento.
3. E' demandata alla Giunta Comunale l'approvazione dell'apposito regolamento tenendo conto dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata.

TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 42

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui allegato I della parte quarta del predetto decreto legislativo.
7. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti ed individuati, è sottratto alla privativa comunale; è pertanto obbligo del produttore smaltirli in proprio; come tali sono esenti dal pagamento del tributo le aree dove gli stessi vengono prodotti e/o depositati. I produttori di tali rifiuti per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente devono:
 - fornire prova al Comune dello smaltimento in proprio degli stessi esibendo il contratto con la ditta di smaltimento, nonché l'inerente documentazione contabile relative all'anno di riferimento;
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; a tal proposito sono altresì esclusi dal pagamento del tributo i magazzini e depositi di stoccaggio di rifiuti speciali funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive di detti rifiuti. Anche in tal caso è onere del contribuente indicare nelle dichiarazioni, originarie e/o di variazione, tali aree o magazzini, pena l'assoggettamento delle stesse al pagamento della TARI; a corredo della istanza ovvero della dichiarazione originaria e/o di variazione devono essere allegati tutti i documenti utili all'individuazione delle dette superfici (planimetrie, concessioni edilizie ecc.).
8. E' vietato miscelare i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, e i rifiuti pericolosi tra loro.

ART.43

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sino all'emanazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n.152/2006 dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e smaltimento, sono assimilati ai rifiuti urbani, per l'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "1" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, che rispettino i criteri qualitativi e quantitativi definiti dal regolamento di igiene urbana del Piano Sub Ambito 1, approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____.
2. I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili che rientrano nei limiti massimi quantitativi di cui all'allegato "2" del predetto regolamento sono assimilabili agli urbani.
3. I rifiuti prodotti in quantità maggiore di tali criteri saranno considerati rifiuti speciali. In tal caso, ai sensi dell'art.188 del D.Lgs.152/2006, la raccolta, lo smaltimento e il recupero degli stessi sono a carico del produttore che deve stipulare contratti con ditte specializzate.
4. Il contribuente che intende usufruire della esenzione derivante dalla produzione di rifiuti speciali superiore ai limiti quantitativi innanzi descritti deve darne comunicazione al Comune nelle forme di denuncia, originaria o di variazione, di cui ai relativi articoli e dimostrare di avvalersi di una ditta specializzata nella raccolta e nello smaltimento di tale tipologia di rifiuto.
5. Alle stesse disposizioni, in tema di obbligo di denuncia, di cui al comma precedente, soggiace anche il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che intende avvalersi della

riduzione del 30% della quota variabile, per la parte degli stessi destinati al riciclo (comma 649, art. 1, L. di Stabilità 2014), da effettuarsi autonomamente ovvero tramite aziende specializzate. Per riciclaggio, ai sensi dell'art. 183 del D. LGS. 152/2006, si intende: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Di tale avvio al riciclo il produttore deve darne adeguata prova, che forma oggetto di valutazione da parte dell'ufficio comunale preposto, legittimato anche a richiedere al richiedente ulteriori elementi utili alla valutazione del presupposto della riduzione.

ART.44 **RIFIUTI CIMITERIALI**

1. Sono considerati urbani i rifiuti provenienti da attività cimiteriali, come:
 - Materiali lapidei;
 - Materiali inerti (pietrisco, sabbia, ghiaia);
 - Terre di scavo, smurature e similari;
 - Oggetti metallici contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, o asportate prima di tali processi;
 - Ogni altro rifiuto proveniente da tale attività.
2. La gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti cimiteriali avviene nel rispetto delle modalità disciplinate dall'art. 7, del D.Lgs 22/97, e dal D.M. nr 219/2000.

ART.45 **IMBALLAGGI**

1. L'imballaggio è il prodotto composto da materiali di diversa natura adibito al contenimento, alla protezione, alla manipolazione, alla presentazione e alla consegna di determinate merci che vanno dalle materie prime al prodotto finito; Sono imballaggi anche gli articoli a perdere che sono utilizzati per le medesime finalità.
2. L'imballaggio si distingue in:
 - a) *Imballaggio per la vendita o imballaggio primario*: concepito come unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; Tale tipo di imballaggio è il rifiuto che maggiormente proviene dagli insediamenti abitativi;
 - b) *Imballaggio multiplo o secondario*: concepito per raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia venduto all'utente o al consumatore finale, o che venga utilizzato solo per meglio disporre le unità di vendita. Questa tipologia di imballaggio se rimosso dal prodotto non ne altera le caratteristiche; è un rifiuto che proviene dagli insediamenti abitativi e da superfici di attività economiche (per esempio i cartoni contenenti diverse bottiglie di latte o acqua);
 - c) *Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*: concepito in modo da evitare o agevolare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi secondari, nonché di evitare danni connessi al trasporto; sono esclusi da questa categoria i container per trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. Tale tipo di imballaggio è un rifiuto che proviene maggiormente dalla superfici di attività economiche (per esempio scatolone che contiene più cartoni che raggruppano bottiglie di latte).

3. Il costo per lo smaltimento degli imballaggi è ripartito tra i produttori (fornitori, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti) e gli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti e importatori di imballaggi pieni).
4. **E' vietato:**
 - a) Lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - b) Il conferimento, nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, degli imballaggi terziari di qualunque natura. Gli imballaggi secondari che non vengono restituiti agli utilizzatori – come definiti al comma precedente – dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio di smaltimento urbano in regime di raccolta differenziata.
5. La gestione del servizio di smaltimento degli imballaggi avviene nel rispetto delle modalità dettagliatamente disciplinate dal “regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti”.
6. Non sono gestiti in regime di privativa gli imballaggi speciali pericolosi classificati secondo il codice CER.

ART.46

RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

1. L'art. 183 del Testo Unico Ambiente definisce “recupero”: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato “C” alla parte quarta del predetto decreto.
2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 183 del Testo Unico Ambiente, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161. Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 dello stesso Testo Unico.
3. I soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possono stipulare con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e sentito il parere del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), appositi accordi di programma ai sensi del comma 4 dell'articolo 206, del detto Testo Unico, per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti. Gli accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche tramite il mercato telematico e per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova; i medesimi accordi fissano altresì le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti, nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.
4. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene.

5. Qualora i produttori non avviano un processo di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, gli stessi devono essere conferiti al servizio pubblico per lo smaltimento ovvero per la raccolta differenziata; in tal caso le superfici di produzione sono considerate oggetto di tassazione.
6. Per quanto non disposto, trovano applicazione le norme che disciplinano tale tipologia di gestione del rifiuto nell'ambito del Testo Unico Ambiente.
7. Tale esenzione opera a seguito della presentazione della dichiarazione e della contestuale istanza entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART.47

SOTTOPRODOTTI E I RESIDUI NON RIFIUTO

8. Il Testo Unico Ambiente esclude dalla categoria di rifiuto i sottoprodotti, e pertanto la disciplina impositiva TARI non trova applicazione per le superfici ove tali sostanze sono prodotte.
9. Sono considerati *sottoprodotti* le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del Testo Unico innanzi richiamato, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
 - a) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
 - b) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
 - c) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
 - d) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto c), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
 - e) abbiano un valore economico di mercato.
10. A tal proposito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può stabilire dei criteri qualitativi e quantitativi da cui dipende tale qualifica di sottoprodotto, ai quali il produttore dovrà uniformarsi.
11. I soggetti che affermano di produrre tale tipologia di materiale e di gestirlo come sopra specificato, dovranno fornirne prova con adeguata documentazione attestante la natura merceologica del prodotto e le modalità di utilizzo, nonché ogni altra documentazione specifica che l'amministrazione si riserva di richiedere.
12. Qualora i produttori non avviano un processo di recupero dei sottoprodotti, gli stessi sono considerati rifiuti e pertanto devono essere conferiti al servizio pubblico per lo smaltimento ovvero per la raccolta differenziata; in tal caso le superfici di produzione sono considerate oggetto di tassazione.
13. Sono considerati residui non rifiuto gli elementi indicati dall'art. 185 del Testo Unico Ambiente come meglio descritti nell'articolo seguente.
14. Le superfici che producono *sostanze non rifiuto* non sono oggetto di tassazione, fermo restando l'onere a carico del contribuente di provare con ogni mezzo le caratteristiche del materiale prodotto, avvalendosi altresì di autocertificazioni, nonché di ogni altra documentazione che il Comune si riserva di richiedere e di verificare.

ART.48
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

CAPO X - PRESUPPOSTI

ART.49
PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione del tributo, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 641 della Legge n.147/2013, è rappresentato dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, posti nel territorio del Comune di Matera, in cui si svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. Ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto, sia esso domestico o speciale assimilato all'urbano, conferibile in quanto tale al servizio pubblico di raccolta; la fruibilità del servizio comunale, intesa come attuazione del servizio. E' pertanto irrilevante, al fine dell'imposizione, l'effettiva produzione di rifiuti e l'effettivo conferimento al servizio di raccolta. Allo stesso modo non comporta esonero dal pagamento del tributo o riduzione dello stesso, la temporanea interruzione del servizio di smaltimento.
4. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale.
5. L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali il tributo non e' dovuto grava sul soggetto interessato all'esenzione¹², come meglio dettagliato negli articoli che seguono.

ART.50 **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo TARI è il Comune, che organizza e gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Per gli immobili siti a cavallo tra due comuni il tributo spetta al Comune sul quale l'immobile insiste prevalentemente. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili, al primo gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diverse intese tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART.51 **SOGGETTO PASSIVO**

1. Soggetto passivo TARI è colui che possiede (esercita sul bene poteri connessi al suo godimento) o detiene (potere di fatto sulla cosa che può essere o meno accompagnato dalla volontà di esercitare o meno un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene stesso) locali o aree scoperte nel territorio del Comune.
2. Ai fini della soggettività passiva non rileva, dunque, il titolo giuridico in base al quale si dispone del bene ma la sua effettiva utilizzazione e/o detenzione sulla base quindi di un diritto reale (ad esempio proprietà), di un diritto personale (ad esempio locazione, comodato), di una concessione amministrativa, ma anche un utilizzo o detenzione o possesso abusivo.
3. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, fatta eccezione per la superficie utilizzata per l'esercizio di un'attività economica per la quale il soggetto passivo è il titolare dell'attività stessa, e non ad esempio il dipendente o l'ospite di un albergo.
4. Nell'ipotesi di detenzione di locali ed aree per un periodo inferiore a sei mesi dello stesso anno solare, il soggetto passivo resta il soggetto locatore dell'immobile, ovvero del titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sugli stessi, che potrà eventualmente inserire il costo del servizio nel contratto di locazione

¹² [Cass. 27 settembre 2007 nr 20359](#)

ART.52
LOCALI TASSABILI

1. Sono oggetto di imposizione tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione che viene data loro, esistenti in qualsiasi costruzione sia essa infissa o solo posata sul suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Tuttavia, per "locali" si intendono le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Sono pertanto tassabili:
 - I vani principali delle abitazioni quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
 - I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, veranda¹³, anticamera ecc.;
 - I vani delle pertinenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantina, garage, box, serra, solaio eccetera;
 - I vani principali, accessori dei fabbricati rurali ed agriturismo;
 - I vani principali, accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni e relative pertinenze;
 - I vani principali, accessori e pertinenze, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), B&B, locande, ristoranti, trattorie, sala ricevimenti, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali;
 - Tutti i vani principali, accessori, adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza e relative pertinenze;
 - Tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico – economiche, quali: uffici, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc. e relative pertinenze;
 - Tutti i vani principali, accessori degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali nonché gli studi medici, odontoiatrici, veterinari - escluse tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali - e relative pertinenze, come i locali destinati alle medicazioni, le sale operatorie e mortuarie, i laboratori di analisi;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi che producono rifiuti urbani, quali: produzione/trasformazione/lavorazione di metalli e non metalli in genere e di energia, di gomme e materie plastiche in genere, di legname, sugheri, paglie in genere, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili, tinteggiatori, stuccatori e simili, parquettisti e posatori di moquettes, apicoltori, viticoltori, gestori di discariche, autofficine, carrozzerie e simili, negozi di generi alimentari, supermercati, macellerie, negozi di abbigliamento, casalinghi, oreficerie, mostre, gallerie d'arte ecc.;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzati da enti religiosi che non siano direttamente destinati alla celebrazione del culto, ammesso dallo Stato;
 - Cella frigorifera degli stand espositivi di attività di commercio all'ingrosso di frutta e verdura site anche nei mercati comunali¹⁴;

¹³ Per veranda si intende il balconato chiuso con vetrata.

¹⁴ Cass. 23 novembre 2004 nr 22094

- Tutti i vani principali, accessori e pertinenze dell'abitazione colonica.
- 3. Sono pertanto tassabili tutti gli immobili (sia ad uso abitativo che non) dotati di mobilio e/o di allacci alle utenze (come energia elettrica, acqua, gas), anche se inagibili o inabitabili.
- 4. Resta a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso degli stessi. Ne deriva che la denuncia di cessazione presentata ad esempio da un locatario fa venir meno l'obbligo di pagamento a suo carico, ma non a carico del proprietario dell'immobile, fatta eccezione per il caso in cui a seguito della cessazione l'immobile non sia rimasto privo di utenze e/o di arredi.
- 5. Non sono oggetto di imposizione i locali o quella parte di essa ove si producono continuativamente e prevalentemente rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, definiti tali da apposito codice CER¹⁵. La tassa è determinata sulla parte della superficie ove vi è la produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani.
- 6. Le esenzioni previste per i locali tassabili sono disciplinate negli articoli che seguono.

ART.53 **AREE SCOPERTE TASSABILI**

1. Sono considerate aree scoperte tassabili le seguenti superfici operative, considerate tali le aree sulle quali si svolge un'attività propria, indipendentemente dalla circostanza che sia simile o differente rispetto a quella svolta nel locale tassabile; pertanto possiedono una autonoma potenzialità alla produzione di rifiuti.
2. Sono imponibili:
 - Le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parcheggi e simili;
 - Le superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, nonché, l'area scoperta destinata a servizio degli impianti, fatta eccezione per le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati, ad esempio l'area per il cambio di olio;
 - Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o per il personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;
 - Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati;
 - Le superfici antistanti gli stand espositivi nei mercati in corrispondenza della relativa copertura con tettoie o simili;
 - I parcheggi scoperti utilizzati come aree operative, ovvero gestiti come tali. Sono da considerarsi tali ad esempio i parcheggi gestiti da imprese di trasporto; i parcheggi realizzati su aree pubbliche e date in concessione a privati. Non sono da considerarsi tali i parcheggi di abitazioni private che sono invece esenti dal pagamento della tassa;
 - Le aree utilizzate quale luogo di diretto svolgimento dell'attività svolta nell'adiacente locale.

ART.54 **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree operative per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o

¹⁵ Tali rifiuti sono sottratti allo smaltimento in regime di privativa; sarà il produttore a provvedere a proprie spese allo smaltimento degli stessi.

- regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano le disposizioni meglio indicate nell'articolo di riferimento.

ART.55

UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE IN CUI SIA SVOLTA ATTIVITÀ ECONOMICA E PROFESSIONALE

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui è svolta un'attività economica e professionale, il tributo è commisurata con applicazione della tariffa prevista per ogni singola fattispecie sulla superficie a tal fine utilizzata.

ART.56

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI E AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI RIFIUTI

1. Il Comune con apposita delibera provvede alla classificazione delle categorie e/o sottocategorie dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa appositamente prevista.

CAPO XI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART.57

UTENZE

1. Ai fini della determinazione e dell'applicazione del tributo sono considerate:
 - **utenze domestiche:** le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - **utenze non domestiche:** le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART.58

SUPERFICI

1. Per la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile, nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000, con le modalità di comunicazione che riterrà più idonee.
3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo. Nella determinazione della predetta

superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.

4. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
6. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 in caso contrario al metro quadro inferiore.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di rifornimento, individuata dalla proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
9. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.
10. Resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova di una diversa consistenza della superficie utile ai fini della determinazione della tassa dovuta.

CAPO XII - TARIFFE

ART.59

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n.36 (costi dello smaltimento dei rifiuti in discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato a norma dell'art. 8 del d.P.R n. 158/99 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).
3. Il PEF comprende, in particolare, i costi individuati sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, riferiti al perimetro gestionale comprensivo di:
 - a) spazzamento e lavaggio delle strade;

- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
4. Il gestore predispose annualmente il PEF, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredato da:
- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
5. L'Ente territorialmente competente procede alla validazione e alla trasmissione del PEF all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che provvede alle attività di verifica e approvazione definitiva del PEF.

ART.60

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART.61

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri proporzionali sulla base del totale rifiuti smaltiti dell'anno precedente. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I rifiuti riferibili alle utenze domestiche

sarà dato dalla differenza tra il totale dei rifiuti smaltiti nell'anno precedente ed il quantitativo dei rifiuti ricavato con il metodo dei coefficienti di produttività Kd utilizzato per le utenze non domestiche.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5/02/1997, n.22 prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura determinata dall'ambito di riferimento.

ART.62

PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente documentata e dichiarata nei termini definiti nel presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo dedicato nel presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno conteggiate a conguaglio; la posizione del contribuente è gestita in tempo reale mediante la rideterminazione del dovuto con la stampa del relativo avviso di pagamento.

ART.63

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in applicazione del "sistema presuntivo".
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART.64

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono

comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica priva nel Comune di unità abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Resta fermo il potere del Comune di verificare il numero dei soggetti presenti nell'immobile.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data di variazione e sono conteggiate a conguaglio, come specificato nell'articolo "Periodo di applicazione del tributo".

ART.65

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART.66
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 2 è effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore affinità sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è diversificata secondo la destinazione d'uso delle rispettive superfici (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART.67
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni disciplinate negli articoli che seguono; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART.68
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

CAPO XIII - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART.69 RIDUZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta del **30%**, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

UTENZE DOMESTICHE

- a) abitazioni con un unico occupante, come emerge dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- d) Qualora il nucleo familiare comprenda anche soggetti che dimorino al di fuori del territorio comunale per motivi di studio, lavoro o salute, presso altro immobile in virtù di un regolare contratto di locazione registrato, è applicata una riduzione del 10% della quota variabile sull'immobile ove risulti la propria residenza anagrafica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- e) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del **20%**. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, entro il 30 giugno dell'anno successivo, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dell'attestazione di dotazione di compostiera e relativa autorizzazione rilasciata dal Comune o dall'esecutore del servizio, così come disciplinato dall'art.22 del regolamento di igiene urbana del Sub Ambito 1.

UTENZE NON DOMESTICHE

2. Per le utenze non domestiche la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **30%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
3. La tariffa si applica nella misura ridotta del **30%** della quota variabile, ai locali destinati al riciclo (comma 649, art. 1, L. di Stabilità 2014), da effettuarsi autonomamente ovvero tramite aziende specializzate secondo quanto disposto dal precedente art.43.
3. La predetta riduzione si applica se le condizioni che la giustificano risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
7. Il tributo è dovuto nella misura massima del **20%** della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento o qualora la frequenza del servizio di raccolta predisposto dall'ente non sia sufficiente a garantire l'assenza completa sulle superfici pubbliche, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 70

**PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI-
RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Industrie alimentari	30
Industrie tessili e dell'abbigliamento	40
Industria del legno-prodotti in legno	50
Stampa ed editoria	50
Officine meccaniche	70
Botteghe artigiane	50
Commercio all'ingrosso	30

3. Tali agevolazioni operano nell'ipotesi di produzione di tali rifiuti in quantità non superiore ai limiti di cui all'art.43.
4. La produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani in quantità superiore a detti limiti annui comporta l'esenzione dal pagamento del tributo, purché il contribuente dimostri di avvalersi di una ditta specializzata nella raccolta e nello smaltimento di tale tipologia di rifiuto e secondo le modalità di cui all'articolo "rifiuti assimilati agli urbani" del presente regolamento.
5. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
6. Ai fini probatori e dichiarativi si applica quanto disposto nell'articolo 78.

ART.71 **ESENZIONI**

1. Non sono soggette al tributo le seguenti fattispecie, oltre a quelle già previste negli articoli precedenti:
 - I locali che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione, ovvero soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza, o inagibili) o per l'uso cui sono stabilmente destinate (quali locali con sporadica presenza dell'uomo, o da questo non presidiati, ovvero di produzione a ciclo chiuso, nonché depositi di materiali in disuso o di uso straordinario o di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività ginniche che non comportino rifiuti in quantità apprezzabile, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, forni di cottura come quei dei panifici/pizzerie, saune limitatamente alla superficie destinata a tale attività, ecc.);
 - I locali che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio gli alloggi non allacciati ai servizi a rete, in stato di degrado, non arredati e privi di suppellettili purché tale condizione perduri da almeno un anno; alloggi con interventi di ristrutturazione che li rendono né agibili, né abitabili limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, da comprovare con apposita motivazione;
 - Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili che non siano operative;
 - Locali di civile abitazione che sono posti interamente in ristrutturazione e i cui detriti o materiale di cantiere vengono consegnati alle ditte/imprese addette ai lavori; tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi;
 - I locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
 - Immobili per i quali è stato disposto lo sgombero coattivo per inagibilità dalla data dell'evacuazione;
 - Superfici destinate al passaggio o alla fermata di mezzi di trasporto gratuita;
 - Aree nelle quali si svolge la sola attività sportiva;
 - Le abitazioni occupate da una sola persona o da più persone riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza - quali i titolari di sola pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal Comune - limitatamente ai locali direttamente detenuti;
 - I locali adibiti a sedi, uffici, e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
2. Le suddette circostanze debbono essere dedotte nella denuncia originaria, se sussistono sin dal momento di avvio dell'utenza, o in quella di variazione, se sono sopravvenute, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. L'utente può fornire la prova della sussistenza delle condizioni di inutilizzabilità anche successivamente alla denuncia originaria o di variazione e usufruire del diritto allo sgravio o alla restituzione di quanto versato, comunque non oltre 6 mesi dalla emissione del bollettino di versamento.
4. L'esenzione compete sino al momento in cui sussistono le condizioni che la giustificano. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla prova della sussistenza delle condizioni che giustificano l'esenzione. Resta ferma la possibilità per l'istante di consegnare un'autocertificazione. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.

5. Il Contribuente deve denunciare entro il 30 giugno dell'anno successivo, il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto all'esenzione. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia delle condizioni che hanno dato luogo all'esenzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla base di quanto disposto nell'apposito capitolo. Il tributo in misura intera comincerà a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni suddette.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART.72

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Non è consentito il cumulo delle agevolazioni tra loro, e tra queste e le riduzioni. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo e soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente.

CAPO XIV - VERSAMENTI – SOGGETTI OBBLIGATI

ART.73

AVVISO DI PAGAMENTO – VERSAMENTO

1. Il Comune predisporre ed invia, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica certificata, domicilio digitale, con riferimento alla TARI, un avviso di pagamento.
2. L'avviso contiene l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento. Lo stesso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il Comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.
3. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito e delle informazioni previste dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31.10.2019 e s.m.i..
4. Il Comune riscuote il tributo comunale suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate e nelle date, annualmente deliberate dal Consiglio Comunale con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata di ciascun anno.
5. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso, al fine di consentire la bonifica della sua posizione tributaria e di conseguenza evitare la notifica di un avviso di accertamento per il recupero della parziale tassa evasa, ovvero la generazione di ipotesi di rimborso.
6. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (L. 296/2006).
7. Il versamento del tributo può essere effettuato avvalendosi del modello F24 ed attraverso gli strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione dalla piattaforma nazionale dei pagamenti (PagoPa).

8. Il pagamento del tributo provinciale (c.d. TEFA) viene riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune – direttamente dall’Agenzia delle Entrate all’ente beneficiario.
9. Nell’ipotesi di mancato, parziale o tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni previste nella sezione all’uopo dedicata nel presente regolamento.

ART.74
IMPORTI MINIMI

1. L’importo minimo per il pagamento ordinario della TARI, con esclusione del tributo giornaliero è pari ad € 12,00.
2. Il limite di cui al comma precedente preclude la proposizione di un’istanza di rimborso.

ART.75
SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO: SCUOLE

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento della TARI per le scuole di ogni ordine e grado, (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) è il MIUR che stanziava in modo permanente, una somma a titolo di copertura del tributo, così come stabilito dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Tale disposto trova applicazione solo per le scuole statali e non per quelle private o gestite da un soggetto diverso dallo Stato, anche se pubbliche; queste ultime sono soggetti passivi TARI e pertanto tenuti al pagamento del tributo direttamente con fondi propri.

ART.76
**SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO: MULTIPROPRIETÀ
E CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI – PARTI COMUNI**

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

ART.77
PLURALITÀ DI ATTIVITÀ

1. Qualora sulle stesse superfici siano svolte attività differenti e condotte da soggetti distinti, il pagamento del tributo deve essere effettuato in considerazione delle seguenti fattispecie:
 - Superfici fisicamente separate o ben individuabili: ogni contribuente paga sulla base della superficie esclusivamente detenuta. Non si configura in tale ipotesi una obbligazione solidale;

- Superfici utilizzate in comune “complementari”: ogni contribuente a seguito di una suddivisione proporzionale alla quota individuale paga sulla base della superficie individuata. Nell’ipotesi di mancato pagamento dell’intero sussiste un addebito solidale.

ART. 78
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione, può essere consegnata a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o a mezzo PEC. La denuncia si intende consegnata alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC. Il Comune nell’ottica di una maggiore e fattiva collaborazione con il contribuente ha istituito un servizio di invio on line della denuncia mediante accesso al portale comunale, sezione “**Matera Digitale**”. Da tale link, avvalendosi delle credenziali di accesso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure di quelle rilasciate dal Comune, si può accedere alla propria posizione contributiva. Le credenziali possono essere rilasciate dall’ufficio tributi, ovvero possono essere richieste on line con una procedura guidata, presente sempre nella sezione innanzi richiamata. Ottenute le credenziali e dopo aver avuto accesso alla propria posizione, è possibile richiedere, sempre on line un “*codice dispositivo*” utile per firmare digitalmente le dichiarazioni da inviare, se non si dispone di una firma digitale. Per la compilazione e l’invio della dichiarazione TARI si deve accedere alla sezione “*dichiarazioni e istanze*”. Al momento dell’invio il sistema rilascia al contribuente un documento di sintesi indicante le generalità della dichiarazione, l’ora e il giorno di spedizione, che fa fede ai fini della tempestività dell’adempimento nei confronti dell’ente. Il contribuente riceve di ritorno il protocollo attribuito alla denuncia dall’ufficio competente di convalida della stessa. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti come pure il proprietario non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione nel momento in cui il possessore dell’immobile cessa la conduzione.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;

- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 5. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
- 7. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 79

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. Al funzionario responsabile designato dal Comune sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo.
3. Sono escluse invece le attribuzioni e le prerogative di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000 che sono di competenza del responsabile del servizio finanziario (contabilità generale, bilancio e finanze).

ART. 80
FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

1. A norma del comma 793 dell'art.1, della Legge n.160/2019, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.
2. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.
3. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge.
4. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

CAPO XV – CONTROLLI E PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ART. 81
DISCIPLINA DEI CONTROLLI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall' Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso¹⁶ di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio esecutivo, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, degli oneri e delle spese di riscossione collegate al tributo in accertamento¹⁷. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata, mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti (ex art. 1, comma 87, della legge 549/95). Tali atti possono altresì essere sottoscritti con firma digitale ed inviati a mezzo di posta certificata a tutti i contribuenti, e associazioni di professionisti che abbiano rilasciato al Comune propri recapiti telematici.

4. Il Comune provvede alla notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, con o senza contestuale irrogazione delle sanzioni, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite di soggetto abilitato, o con posta elettronica certificata a tutti i contribuenti che hanno eletto domicilio digitale o che hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale, nel rispetto delle norme del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82.

¹⁶ Art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, nr 296

¹⁷ Art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, nr 296

5. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente devono essere irrogate o contestate le sanzioni amministrative tributarie. Le stesse possono essere irrogate al contribuente contestualmente agli avvisi di accertamento suddetti, con applicazione dei relativi interessi e delle spese di notifica e di riscossione¹⁸.
6. L'avviso di accertamento deve contenere:
- Gli estremi identificativi del contribuente destinatario dell'atto;
 - Gli elementi di fatto cui si riferisce la pretesa tributaria;
 - Le aliquote/tariffe applicate;
 - L'ammontare delle somme dovute a titolo di tributo, sanzioni, interessi, spese;
 - Indicazione del responsabile del procedimento;
 - Termini e modalità per la presentazione del ricorso/reclamo/mediazione;
 - Indicazione del termine dei 60 giorni per usufruire del pagamento della sanzione in misura ridotta, ove previsto dalla legge;
 - Motivazione dell'atto così come meglio specificata nell'articolo dedicato alla chiarezza degli atti;
 - Estremi della notifica;
 - Sottoscrizione del funzionario responsabile della gestione delle attività di riscossione, accertamento e contenzioso del tributo;
 - L'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati nell'avviso di accertamento, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, all'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie";
 - L'indicazione che l'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - L'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e/o dell'ingiunzione fiscale, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
7. Il contenuto dell'avviso di accertamento di cui al punto precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base all'avviso di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi della disciplina relativa all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Il funzionario responsabile dell'ufficio tributi avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. Svolge qualora lo ritiene opportuno tutta l'attività istruttoria disciplinata dall'apposito articolo.

¹⁸ Art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, nr 296 – Art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

ART.82
NOTIFICAZIONE

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al cittadino, può essere effettuata direttamente dall'ufficio comunale o con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 6, comma quater, del D.lgs. n. 82/2005 (CAD) all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero avvalendosi del messo comunale appositamente nominato, o dell'ufficiale giudiziario secondo le procedure di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile che hanno efficacia generale.
2. Se il cittadino è presente di persona presso i locali dell'ufficio comunale, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte del messo notificatore comunale.
3. La notifica degli atti impositivi si ritiene efficace e quindi interrompe i termini di decadenza, per la Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questa compie tutte le formalità prescritte dalla legge e poste a suo carico. La data di ricezione degli atti impositivi è rilevante per il contribuente/destinatario, decorrendo da essa i termini per la proposizione del ricorso.

CAPO XVI – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 83
OGGETTO

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento, con conseguente rideterminazione del dovuto.

Art. 84
AMBITO DELL'ADESIONE

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, esulando dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi (es. modalità di determinazione dell'imposta per un fabbricato).

ART. 85
EFFETTI DELL'ADESIONE

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile da parte del contribuente, né integrabile o modificabile da parte del Comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del Comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto, fatta eccezione per i casi in cui il Comune venga a conoscenza di elementi tali da determinare un diverso importo del dovuto rispetto a quello emerso nel corso del procedimento con adesione.

2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né ai fini extratributari.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto per legge.

ART. 86

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SU INIZIATIVA DEL COMUNE – INVITO A COMPARIRE

1. Nella sola ipotesi in cui l'accertamento è fondato su prove di natura presuntiva, il Comune può¹⁹ invitare il contribuente a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata almeno 30 giorni prima della data fissata, contenente:
 - Il giorno, l'ora e il luogo dell'incontro;
 - Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento;
 - Il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione, le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
 - I motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte.
1. Qualora il contribuente aderisca ai contenuti dell'invito, ovvero alla determinazione del dovuto operata dall'ufficio, deve darne comunicazione e versare le somme così come determinate dell'ufficio. Tale definizione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto per legge.
2. All'adesione che interviene successivamente trova applicazione quanto stabilito negli articoli seguenti. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte in ragione di quanto disposto dal comune negli articoli seguenti, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata. Il piano di rateazione può essere comunque meglio definito con l'ufficio tributi.
3. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, il comune provvederà al recupero coattivo dell'intera somma senza la necessità di notificare un ulteriore avviso.

ART. 87

RICHIESTA DI RINVIO E MANCATA COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 5 giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il Comune fissa una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo. E' fatto salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

¹⁹ Si tratta di una facoltà rimessa esclusivamente alle determinazioni dell'ufficio, poiché il Comune ha facoltà di disciplinare l'istituto dell'accertamento con adesione nel pieno esercizio della potestà regolamentare, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, senza alcun obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 26579/2018, in continuità con i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 24823/2015);

ART. 88
SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima saranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro, ovvero concordate telefonicamente e confermate a mezzo email o posta elettronica certificata.

ART. 89
ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, non preceduto dal suddetto invito a comparire, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione (60 giorni), con consegna diretta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, un'istanza di accertamento con adesione in carta semplice, con indicazione di un recapito anche telefonico o e.mail. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 gg a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata comporta la rinuncia alla stessa.
2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.
3. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire che può essere recapitato o formulato telefonicamente o a mezzo di posta elettronica (e-mail o p.e.c.), entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli del presente capo.

ART. 90
CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'atto occorre indicare:
 - La motivazione dell'accertamento;
 - L'ammontare dell'imposta, delle sanzioni, degli interessi e delle spese dovute;
 - La modalità di pagamento prescelta (rateale o in un'unica soluzione).
3. Il Comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione, qualora questo non sia già presente nell'atto definito.

ART. 91
MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

2. In alternativa, il contribuente potrà beneficiare di un piano di rateazione che dovrà essere comunque richiesto prima della definizione del procedimento.
3. L'importo della prima rata dovrà essere versato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve, entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento, consegnare al Comune l'attestazione di versamento e il Comune rilascerà copia dell'atto di accertamento con adesione.
5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento in scadenza anche di una sola delle rate di cui ai commi precedenti, decadrà dal beneficio accordato e sarà tenuto ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento di tutto quanto dovuto, comprensivo dei relativi interessi e delle spese.
6. Nell'ipotesi di mancato pagamento il Comune dà avvio alle procedure di recupero coattivo disciplinate negli appositi articoli e senza necessità di un ulteriore avviso.

ART. 92

PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE ED ESCLUSIONE

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto, ovvero con il versamento della prima rata.
2. Il procedimento descritto nel presente capo è inapplicabile alle attività accertative che scaturiscono dall'omesso o parziale versamento del tributo dovuto sulla base dei dati indicati nella dichiarazione/denuncia, nonché a quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o inesatta risposta a richieste formulate dall'ufficio.

CAPO XVII – AUTOTUTELA

ART. 93

ANNULLAMENTO E RINUNCIA AGLI ATTI IN AUTOTUTELA

1. A fine di evitare un danno ingiusto al contribuente/cittadino e per motivi di opportunità, il comune ha il potere, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al soggetto passivo per motivi non formali, di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi, e di rinunciare all'imposizione, nei casi in cui l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione derivi dalle seguenti situazioni:
 - a) Violazione del Regolamento;
 - b) Violazione di legge, nel rispetto dell'autonomia costituzionale degli art. 114 e 118 Cost.;
 - c) Manifesta irragionevolezza per disparità di trattamento;
 - d) Difetto di comunicazione e lesione della buona fede del contribuente;
 - e) Lesione del legittimo affidamento del contribuente;
 - f) Difetto di motivazione;
 - g) Errore di persona;
 - h) Manifesto errore logico o di calcolo;
 - i) Errore sul presupposto dell'imposta;
 - j) Doppia imposizione;
 - k) Mancata considerazione dei pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
 - l) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

- m) Sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negata;
 - n) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
 - o) Rinuncia all'imposizione da parte dell'amministrazione.
2. L'autotutela può essere esercitata in via del tutto autonoma d'ufficio o su istanza di parte, nelle forme e nei modi meglio di seguito specificati.
 3. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
 4. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
 5. L'annullamento o la revoca parziale dell'accertamento non sono impugnabili autonomamente, in quanto l'accertamento notificato inizialmente non subisce alcuna sospensione dei termini processuali per il fatto che il contribuente possa aver presentato un'istanza di annullamento o rettifica.

ART. 94

CIRCOSTANZE NON OSTATIVE ALL'ANNULLAMENTO

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
 - a) La definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) Il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi d'ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità;
 - c) La pendenza di un giudizio, comunque inerente;
 - d) L'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.
2. Se sulla questione si è formato un giudicato sostanziale, ovvero sul ricorso presentato dal contribuente il giudice tributario si è pronunciato con decisione irrevocabile, l'annullamento è possibile solo per motivi di illegittimità diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.

ART. 95

PROCEDIMENTO E INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. L'atto può essere annullato anche su iniziativa del contribuente.
2. L'istanza del contribuente non è soggetta al rispetto di forme particolari. Può essere trasmessa una semplice memoria in carta libera, che contiene un'esposizione dei fatti cui allegare la documentazione utile a comprovare le tesi sostenute.
3. Le domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile, e la presentazione delle stesse non sospende i termini per il pagamento e per la proposizione del ricorso.
4. L'istanza di parte non comporta alcun obbligo giuridico di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere l'attività di accertamento già iniziata.
5. Dell'annullamento o della rinuncia ad imposizione è data motivata comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato e all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
6. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

CAPO XVIII – DIRITTO DI INTERPELLO

ART. 96

METERIE OGGETTO DELL'INTERPELLO

1. L'istituto dell'interpello consente al contribuente di presentare istanza rivolta ad ottenere pareri circa la corretta applicazione di disposizioni tributarie rispetto a casi concreti e personali, in via preventiva.
2. Oggetto dell'interpello è la disciplina degli aspetti sostanziali, procedurali o formali del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di disposizioni tributarie e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
3. Sono escluse dall'ambito di operatività dell'interpello tutte le istanze aventi ad oggetto riferimenti ad accertamenti tecnici²⁰, e dunque tutte le operazioni connesse alla definizione e all'attribuzione della rendita catastale, quali il classamento, il calcolo della consistenza e l'estimo catastale in generale.

ART. 97

SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE L'ISTANZA

1. Possono presentare istanza di interpello sia i contribuenti, sia quei soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso. Tra tali soggetti vi sono dunque: i richiedenti delle formalità ipotecarie e delle volture catastali; i notai e gli altri pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta; i coobbligati solidali (coloro per i quali è stata richiesta la formalità e la voltura e, nel caso di iscrizioni ipotecarie e rinnovazioni, i debitori contro cui è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca); il legale rappresentante e da qualsiasi altro soggetto munito di procura speciale o generale secondo la vigente disciplina civilistica.
2. Sono esclusi i soggetti portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria, gli ordini professionali, fatta eccezione per le istanze che hanno ad oggetto questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati.

ART. 98

PRESUPPOSTI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. I presupposti per la presentazione dell'istanza di interpello sono:
 - a) Interesse personale del contribuente a conoscere il trattamento fiscale di una determinata fattispecie concreta;
 - b) Anteriorità della presentazione dell'istanza di interpello, rispetto al comportamento fiscale rilevante o all'attuazione della norma tributaria oggetto di interpello;
 - c) Sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma tributaria indicata dal contribuente.
2. L'assenza di uno solo di questi presupposti determina l'inammissibilità dell'istanza presentata dal contribuente. I singoli casi saranno, comunque, oggetto di valutazione da parte degli organi competenti.
- 3.

²⁰ Con riferimento D.M. n. 209/2001

ART. 99
PROCEDURA

1. L'interpello si propone per mezzo dell'invio di un'istanza redatta in carta libera.
2. L'istanza deve essere presentata, agli Uffici competenti alla gestione delle entrate tributarie, nelle seguenti modalità:
 - Consegna a mano;
 - Spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento;
 - Posta Elettronica certificata;
 - Portale "Matera Digitale", accedendo nella propria posizione tributi e utilizzando la sezione dichiarazioni e istanze;
3. Qualora l'istanza pervenga presso un'Amministrazione incompetente questa la trasmetterà all'apposita Amministrazione competente.
4. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:
 - Dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante, del suo domicilio o dell'eventuale domiciliatario presso cui effettuare le comunicazioni da parte dell'Amministrazione, con indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica;
 - Circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare;
 - Sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. In questo caso la mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Amministrazione. In questo caso il termine entro il quale l'Amministrazione è tenuta a rispondere comincia a decorrere dalla data della sottoscrizione.
 - Il contribuente deve indicare l'interpretazione normativa suggerita.
5. In presenza di una causa di inammissibilità l'istanza non produce gli effetti tipici dell'interpello e di conseguenza il silenzio dell'Amministrazione nei termini previsti non può essere considerato assenso.
6. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione che non sia in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante. Tale documentazione è utile al fine dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie oggetto dell'interpello, fatta salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti. Tale richiesta può essere effettuata una sola volta, al fine di evitare le lungaggini che tale procedura comporta, poiché, la stessa (eseguita nelle modalità prescritte per la risposta di cui al presente capo) interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione, della documentazione integrativa. La spedizione di tale integrazione deve essere eseguita con le stesse modalità prescritte per l'interpello. Ulteriori inviti di integrazione non producono effetti sul decorso del termine fissato.

ART. 100
RISPOSTA ED EFFETTI

1. Il termine per la risposta all'istanza dell'interpellante è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora, su valutazione dell'Amministrazione competente, la risposta richieda un'istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga deve essere data notizia al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
2. Il termine assegnato per la risposta decorre:

- Nel caso di consegna diretta, dalla data in cui l'istanza di interpello è assunta al protocollo dell'Amministrazione;
 - In caso di spedizione a mezzo servizio postale, dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita l'istanza;
 - In caso di spedizione a mezzo posta elettronica, dalla data di accettazione dell'istanza;
 - Nel caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui l'istanza è sottoscritta;
 - Qualora l'Amministrazione interessata non sia autorizzata a rispondere, dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione competente;
 - Dalla data in cui l'Amministrazione competente riceve la documentazione integrativa richiesta al contribuente.
3. La risposta scritta e motivata fornita dall'Amministrazione competente deve essere notificata all'interpellante, entro 90 o 120 giorni dalla data di ricezione dell'interpello.
 4. La risposta può essere altresì comunicata all'interpellante nelle seguenti modalità:
 - Mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio del contribuente o di altro soggetto all'uopo indicato nell'istanza. La risposta si intende fornita alla data in cui il destinatario appone la firma sull'avviso di ricevimento;
 - Per via telematica, al recapito p.e.c. o e-mail indicato nell'istanza. In tal caso l'Amministrazione dovrà conservare la documentazione comprovante la data in cui la risposta si intende fornita ossia la data di inoltro della comunicazione.
 5. La risposta dell'Amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al solo richiedente.
 6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del precedente comma, è nullo.
 7. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal centovesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
 8. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito. Nel caso di omessa risposta si intende, infatti, che l'Amministrazione concorda con la soluzione prospettata dal contribuente.
 9. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Pertanto, il contribuente/cittadino non potrà rinviare l'adempimento tributario oggetto dell'istanza (ad esempio presentazione delle dichiarazioni, ecc.) alla data in cui l'ente avrà risposto all'interpello.

CAPO XIX - SANZIONI E INTERESSI

ART. 101

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione di pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

ART. 102
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER IL
PAGAMENTO DELLA SANZIONE

1. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
2. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.
3. I soggetti occupanti l'immobile sono solidalmente responsabili per il pagamento della tassa rifiuti.
4. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
5. Quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

ART. 103
IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI COLLEGATE AL TRIBUTO

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate contestualmente agli atti impositivi di contestazione della violazione, e pertanto ne seguono regole e sorte.
2. Nell'atto sono indicati i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, la tipologia e l'entità delle sanzioni applicate.
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta disposta dalla legge di riferimento e dal presente regolamento, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, degli interessi calcolati sullo stesso e delle spese di notifica e di riscossione.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

ART. 104
RISCOSSIONE DELLA SANZIONE

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non matura fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.
3. Le sanzioni disciplinate non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a un Comune o al concessionario diverso da quello competente.

ART. 105
VIOLAZIONI SANZIONABILI

Violazioni	Sanzione
Omessa presentazione dichiarazione	100% del tributo non versato con un minimo di € 50
Infedele dichiarazione	50% del tributo non versato con un minimo di € 50
Mancata esibizione o tardiva trasmissione di atti o documenti (compresi i questionari, anche nel caso di mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele) entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta	€ 100
Omesso/parziale versamento	30% di ogni importo non versato

1. Con particolare riferimento alle ipotesi di mancato pagamento del tributo o di parte dello stesso, ovvero di ritardato pagamento, la sanzione disposta è comunque applicata anche se in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della posizione del contribuente, risulti un credito a favore dello stesso, sempre che il tributo sia dovuto.
2. Le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte ad un terzo nell'ipotesi in cui il contribuente presti acquiescenza e provveda al pagamento del dovuto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo.
3. In caso di mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, D.Lgs. n. 546/1992, le sanzioni per omessa o infedele denuncia si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
4. Le violazioni puramente formali non producono sanzioni.
5. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

ART. 106
INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso di interesse legale fissato con decreto del Ministero delle Finanze.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

CAPO XX - RAVVEDIMENTO OPEROSO

ART. 107
OGGETTO

1. Il presente Capo disciplina il ravvedimento operoso del contribuente dinanzi a violazioni della norma impositiva che disciplina l'entrata del presente regolamento e le cause di esonero nei tributi locali.

ART. 108
CAUSE OSTATIVE

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di un'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato o i coobbligati abbiano ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

ART. 109
RAVVEDIMENTO PER VERSAMENTI IRREGOLARI OD OMESSI E PER ALTRE VIOLAZIONI

1. La sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già constatata, nelle seguenti misure:
 - per i pagamenti effettuati entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 106;
 - per i pagamenti effettuati tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 106;
 - per i pagamenti effettuati tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 106;
 - per i pagamenti effettuati dopo il 90° giorno successivo alla scadenza ed entro un anno dalla violazione, si applica la sanzione del 3,75 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 106;
 - per i pagamenti effettuati dopo il termine di un anno dalla scadenza ed entro due anni dall'omissione, si applica la sanzione del 4,29 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 106;
 - per i pagamenti effettuati dopo il termine di due anni dalla scadenza si applica la sanzione del 5,00 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 106.

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell'imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull'imposta versata in ritardo.
6. In caso di presentazione di dichiarazione tardiva si applicano le sanzioni previste dall'art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.

ART. 110
PROCEDURA

1. Competente alla gestione della procedura è il soggetto gestore dell'entrata comunale.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera dalla data di scadenza dell'adempimento omesso o irregolare.
3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi

dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

CAPO XXI - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

ART. 111 OGGETTO

1. Il Comune gestisce in proprio la riscossione e l'accertamento delle entrate tributarie comunali, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 267/2000 e dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
2. La riscossione coattiva può essere affidata all'agente nazionale della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, e può essere effettuata a mezzo ruolo e/o a mezzo accertamento esecutivo a norma dell'art. 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Il Comune può affidare in concessione le attività di riscossione e di accertamento ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lg. 446/97, ovvero, affidare a soggetti terzi le attività di supporto degli uffici comunali nella gestione diretta delle entrate tributarie.
4. Il versamento delle entrate tributarie deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24), o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa), anche tramite il portale "Matera Digitale" pubblicato sul sito internet del Comune, salvo l'ipotesi di affidamento delle attività di riscossione ad Agenzia delle Entrate Riscossione.²¹

ART. 112 LIMITI DI ESENZIONE

1. Si intendono quali limiti di esenzione per versamenti dei tributi comunali valutati di modica entità, gli importi fino ai quali il versamento non è ripetibile dal contribuente.
2. Gli importi sono stabiliti sulla base delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente, del vantaggio economico della riscossione.
3. Sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

Tributi	Limiti di esenzione
Riscossione volontaria (importo complessivo di imposta dovuto per ciascun anno d'imposta)	€ 12
Riscossione violazioni e riscossione coattiva (importo complessivo di imposta, sanzioni ed interessi).	€ 30

²¹ Articolo 2 bis, D.L. 193/2016;

4. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
5. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per tributi comunali o sanzioni amministrative, è consentita al funzionario responsabile del servizio, o all'ufficiale della riscossione di concerto con l'ufficio di competenza, la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico.

ART. 113
SOSPENSIONE E RATEIZZAZIONE

1. Le somme complessivamente dovute, per effetto di atti di accertamento notificati al contribuente, possono essere versate anche ratealmente. La ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate dipende dalla entità della somma rateizzata, così come di seguito indicato:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
4. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata. Ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
7. In caso di mancato pagamento della prima rata o di tre rate, anche non continuative, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dell'intero debito residuo diventa immediatamente soggetto a procedura coattiva, ovvero, nelle ipotesi in cui la garanzia è stata prestata, l'ufficio tributi è autorizzato ad escutere la garanzia stessa per l'intero debito residuo.
8. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo e riscosse per il tramite di Agenzia delle Entrate Riscossione si applica l'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

ART. 114
IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI RATALI

1. Se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora.
2. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota.
3. Per quanto non è regolato dal presente articolo o da ulteriori disposizioni comunali si applicano le norme degli artt. 1193 e 1194 del Codice Civile.

ART.115
RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere, esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale "Matera Digitale" il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La somma di recupero da parte del contribuente può derivare da:
 - Un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione del tributo;
 - Comunicazione dell'ente impositore a seguito del controllo della denuncia;
 - Una decisione definitiva in sede contenziosa;
 - Ulteriori riscontri oggettivi.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro **180 giorni** dalla presentazione dell'istanza.
4. In caso di rigetto dell'istanza di rimborso o nel caso in cui trascorrono i 180 giorni senza risposta da parte dell'ente, il contribuente potrà ricorrere alla Commissione tributaria competente territorialmente.
5. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso per ciascun tributo possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla trasmissione del provvedimento di rimborso, essere compensate con l'importo dovuto e ancora da versare per lo stesso tributo.
6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART.116
COMPENSAZIONE

1. E' ammessa la compensazione dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.
2. Il credito per il quale il contribuente propone istanza di compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile, ovvero derivante da un atto dell'ufficio o da una pronuncia del giudice tributario.
3. Il Contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. Il Contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale "Matera Digitale", una istanza, contenente almeno i seguenti elementi:

- Generalità e codice fiscale del Contribuente;
 - Istanza di autorizzazione alla compensazione del credito;
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
 6. Per effettuare qualunque compensazione orizzontale, anche parziale, è obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate direttamente, ovvero, tramite intermediario.²²

ART. 117
DIFESA E RAPPRESENTANZA

1. Il comune sta in giudizio davanti alle commissioni tributarie mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 11 del D.Lg. 546/92.
2. La rappresentanza processuale può essere delegata al funzionario responsabile del tributo.
3. Il comune, nei giudizi di opposizione davanti al Giudice ordinario, sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.

CAPO XXII - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 118
OGGETTO

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
4. a) il Comune;
5. b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
6. c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
7. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal

²² Cfr. articolo 37, comma 49-bis, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

ARTICOLO 119 INTERESSI MORATORI

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

ARTICOLO 120 COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «**oneri di riscossione a carico del debitore**», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «**spese di notifica ed esecutive**», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

CAPO XXIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 121 EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti del tributo devono essere inviati esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011 sostituito dall'art.10,

comma 4, lett.b) del D.L. 08/04/2013, n.35 convertito con modificazioni dalla L. 06/06/2013, n.64. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 122

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del regolamento generale UE sulla protezione dei dati (GDPR 679/2016).

ART. 123

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 124

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse. Non si intendono applicabili ai tributi in oggetto tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ART. 125

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 126

NORMA TRANSITORIA

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid - 19, eccezionalmente per la solo annualità 2020, per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato in linea con la deliberazione di determinazione delle Tariffe, può essere assicurata mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali.

2. Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto di tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di sanzioni.

ALLEGATO 1

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

CER	Descrizione
1501	IMBALLAGGI
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi in metallo
150105	imballaggi in materiale compositi
150106	imballaggi in materiale misto
150109	imballaggi in materiale tessile
1908	RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
2001	RACCOLTA DIFFERENZIATA
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200123	apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
200124	apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
200125	oli e grassi commestibili
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200139	plastica
200140	metallo
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
200199	altre frazioni non specificate altrimenti
2002	RIFIUTI DI GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)
200201	Rifiuti biodegradabili

200202	terra e roccia
200203	altri rifiuti non biodegradabili
2003	ALTRI RIFIUTI URBANI
200301	rifiuti urbani non differenziati
200302	rifiuti di mercati
200303	residui di pulizia delle strade
200306	rifiuti della pulizia delle fognature
200307	rifiuti ingombranti
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti

ALLEGATO 2

Le seguenti tabelle identificano per singola attività i limiti di assimilabilità per singola frazione o CER di riferimento ed il relativo volume:

TABELLA 1: valore Kd specifico, per singola frazione raccolta, espresso in kg/mq/anno

Cod.	Descrizione	Totale complessivo	Kd RU residuo 200301	Kd Umido 200108 200302	Kd oli vegetali 200125	Kd carta e cartone 200101	Kd imballaggi di cartone 150101	Kd imballaggi di legno 150103	Kd imballaggi di vetro e metallo 150106 150104 150107		
									Kd imballaggi di plastica 150102		
	densità		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50	1,37	1,37	0,00	0,94	0,23	0,00	0,57	1,03	
2	Cinematografi e teatri	4,12	0,97	0,52	0,00	1,05	0,10	0,00	0,52	0,94	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,90	0,49	0,44	0,00	0,89	1,29	0,00	0,44	0,35	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,55	1,27	1,06	0,18	1,32	0,88	0,00	0,88	0,97	
5	Stabilimenti balneari	5,20	1,08	1,01	0,42	0,84	0,17	0,00	0,84	0,84	
6	Esposizioni, autosaloni	5,04	0,89	0,62	0,00	0,62	1,80	0,00	0,25	0,87	
7	Alberghi con ristorante	12,45	0,51	7,08	0,81	0,51	1,01	0,00	0,96	1,58	
	Agriturismi	6,80	0,28	3,87	0,44	0,28	0,55	0,00	0,52	0,86	
	Case vacanza, affittacamere, locazioni turistiche brevi	7,50	0,30	4,26	0,49	0,30	0,61	0,00	0,58	0,95	
8	Alberghi senza ristorante	9,50	2,37	2,83	0,20	0,51	0,76	0,00	1,21	1,62	
	B & B	5,75	1,43	1,71	0,12	0,31	0,46	0,00	0,73	0,98	
9	Case di cura e riposo, caserme	9,62	2,46	3,54	0,18	1,06	0,53	0,00	0,88	0,97	
10	Ospedali	12,60	3,10	4,34	0,27	1,30	0,65	0,00	1,41	1,52	
11	Uffici, agenzie	10,30	3,00	0,38	0,00	5,32	0,76	0,00	0,38	0,46	
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	6,93	2,54	0,26	0,00	2,63	0,61	0,00	0,35	0,53	
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e beni durevoli	9,90	2,27	0,30	0,00	1,00	5,02	0,00	0,40	0,90	

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,22	2,43	0,60	0,00	1,20	7,19	0,00	0,60	1,20
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	8,00	1,41	0,55	0,00	1,12	3,30	0,00	0,55	1,06
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,69	4,65	0,00	0,00	1,00	6,02	0,00	0,00	3,01
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	13,21	5,96	0,41	0,00	0,68	4,10	0,00	0,68	1,37
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9,11	1,49	0,65	0,00	1,29	3,88	0,00	0,65	1,16
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12,10	4,07	0,62	0,00	0,62	2,47	0,00	0,62	3,70
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8,25	1,21	0,74	0,37	1,48	2,22	0,00	0,74	1,48
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	8,11	1,54	1,34	0,27	1,07	2,01	0,00	0,67	1,21
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	4,83	14,81	0,80	1,00	2,00	0,00	4,00	2,50
	Sale ricevimenti	7,50	1,21	3,71	0,20	0,25	0,50	0,00	1,00	0,63
23	Mense, birrerie, amburgherie	22,40	6,01	7,28	0,91	0,00	1,82	0,00	4,55	1,82
24	Bar, caffè, pasticceria	22,50	6,34	5,99	0,20	0,50	2,99	0,00	3,99	2,49
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	17,60	4,43	5,99	0,20	0,50	1,50	2,00	1,00	2,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,66	4,42	6,52	0,30	0,50	3,01	2,01	0,20	0,70
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,93	6,20	26,23	0,30	1,00	2,00	2,00	0,20	1,00
28	Ipermercati di generi misti	19,25	4,23	7,40	0,53	1,06	3,17	2,11	0,21	0,53
29	Banchi di mercato generi alimentari	29,50	4,72	19,28	0,07	0,49	2,44	0,97	0,49	1,05
30	Discoteche, night club	11,80	3,19	2,16	0,14	0,35	2,10	0,00	2,10	1,75

TABELLA 2: STIMA DELLE DENSITA' per ciascuna frazione raccolta espressa in kg/lt

	Tipologia rifiuto UND	Stima densità in kg/lt
A	RU residuo 200301	0,483
B	umido 200108 200302	0,400
C	oli vegetali 200125	0,900
D	carta e cartone 200101	0,340
E	imballaggi di cartone 150101	0,075
F	imballaggi di legno 150103	1,000
G	imballaggi di vetro e metallo, 150106 150104 150107	0,180
H	imballaggi di plastica 150102	0,165

